



COMUNE di RAGOLI
MADONNA DI CAMPIGLIO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 23 DD. 23.08.2011**

Allegato alla delibera consiliare n. 23 dd.23.08.2011

Il Sindaco

Il Segretario Comunale



Indice

- Art. 1 - Definizioni e principi
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Informativa
- Art. 4 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile ed incaricati del trattamento dei dati
- Art. 7 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 8 - Diritti dell'interessato
- Art. 9 - Tutela
- Art. 10 – Provvedimenti attuativi
- Art. 11 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 12 – Entrata in vigore

Art. 1

Definizioni e principi

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Ragoli nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Il presente regolamento riguarda l'esercizio di impianti di videosorveglianza regolandone l'uso nei limiti imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel prosieguo denominato semplicemente "Codice".

4. Per le definizioni dei termini usati nel presente regolamento si rinvia all'art. 4 del Codice.

5. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento.

a) **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.

b) **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

c) **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

d) **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:

a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;

- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati ed attivabili nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di RAGOLI.

Art. 3

Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione mediante un modello semplificato di informativa "minima".
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installate più informative.

Art. 4

Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di RAGOLI riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - tutela del patrimonio;
 - sicurezza urbana;
 - accertamento sull'utilizzo abusivo e/o improprio delle isole ecologiche predisposte per il conferimento dei rifiuti.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti che operano e transitano nell'area interessata.

Art. 5

Notificazione

1. Il Comune di RAGOLI, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, legalmente rappresentato dal Sindaco, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 6

Responsabile ed incaricati del trattamento dei dati

1. Il Sindaco o suo sostituto temporaneo è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.
2. Compete al responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.
3. Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento.
4. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 7

Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 8

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Art. 9

Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

Art. 10

Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, qualora dall'uso di tali impianti si ricavano immagini e suoni tramite i quali è possibile identificare, in modo diretto o indiretto, le persone.

3. Il disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

Art. 11

Pubblicità del Regolamento

Il Regolamento è a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 12

Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.